

**TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE**

* * *

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe, avente ad oggetto: *ripetizione di indebito in materia bancaria*,

tra

MUTUATARI

- attori -

contro

BANCA MUTUANTE

- convenuta -

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato (**MUTUATARI**) hanno evocato in giudizio **BANCA MUTUANTE** per sentirla condannare alla ripetizione di quanto indebitamente versatole, con riferimento al mutuo ipotecario contratto l'11.4.2002 ed estinto con il pagamento dell'ultima rata l'11.4.2012, a titolo di interessi moratori usurari o comunque di interessi corrispettivi applicati in violazione della normativa sulla trasparenza bancaria e di interessi anatocistici.

1.2. – Si è costituita la convenuta, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità della domanda degli attori per genericità o di rigettarla per infondatezza.

1.3. – Disposta e poi revoca CTU contabile, la causa è stata trattenuta per la decisione, assegnando i termini ex art. 190 cpc, con successivo scambio di memorie delle parti.

2 – Ciò posto, la domanda va rigettata.

2.1. – Gli attori hanno eccepito l'usurarietà dei soli interessi moratori, ma è pacifico che hanno regolarmente corrisposto tutte le rate del mutuo contratto, sicché non sono stati né applicati né richiesti interessi moratori.

Non ricorre, pertanto, l'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., degli attori, per l'accertamento del dedotto carattere usurario degli interessi moratori astrattamente previsti nella regolamentazione convenzionale in quanto il rapporto contrattuale si è ormai esaurito senza alcuna applicazione di essi (cfr., persino per l'ipotesi di effettivo inadempimento, con applicazione di interessi moratori diversi da quelli previsti, Cass. S.U., in motivazione, pag. 29: "*realizzato l'inadempimento, rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto al debitore inadempiente; cade l'interesse ad agire per l'accertamento della eventuale illegittimità del tasso astratto non applicato*").

Tanto rende superflua qualsiasi verifica, anche attraverso l'invocata CTU contabile, sull'asserita usurarietà degli interessi moratori.

2.2. – È infondata anche l'eccepita violazione della disciplina sulla trasparenza bancaria.

Invero, gli interessi e le altre condizioni contrattuali sono state previste per iscritto, nel pieno rispetto dell'art. 41. 154/1992, all'epoca vigente, in quanto il mutuo per cui è causa sottoscritto in data 11.4.2002. Ad esso, quindi, non si applica delibera CICR n. 286 del 4.3.2003, che, ai sensi dell'art. 9, ha reso obbligatoria l'indicazione del TAEG/ISC, ma solo dall'1.10.2003, come espressamente previsto dall'14, 2° comma, della medesima delibera (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 9/12/2021).

Peraltro, l'omessa indicazione del TAEG/ISC neppure avrebbe determinato la nullità delle clausole relative ad interessi e spese secondo la disciplina di cui agli artt. 117 TUB e delibera CICR n. 286/2003 in quando solo il difetto di previsione scritta di interessi e spese, non anche l'assenza della loro rappresentazione sintetica, avrebbe viziato parzialmente il contratto (Sez. 1, Sentenza n. 39169 del

Sentenza, Tribunale di Paola, Giudice Antonio Scortecci, del 24.05.2022 n. 392

9/12/2021: “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”).

Non può neppure trovare applicazione l'art. 125 bis TUB in quanto entrato in vigore in data 2.1.2011, quasi dieci anni dopo il mutuo *de quo*.

2.3. – Infine, non sono previsti in contratto meccanismi di calcolo degli interessi tali da condurre all'applicazione di interessi anatocistici, né essi risultano comunque applicati.

3. – Segue, per la soccombenza, la loro condanna in solido degli attori al pagamento delle spese di giudizio – alla luce dei parametri previsti dal DM 55/2014 in relazione ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al terzo scaglione di valore – nella misura di € 3.235,00 (pari alla sommatoria di € 875,00, 740,00 ed € 1.620,00, rispettivamente per le fasi studio, introduttiva e decisionale), oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore della convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda degli attori, condannandoli al pagamento delle spese di giudizio nella misura di € 3.235,00, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore della convenuta.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Paola, 24 maggio 2022

Il Giudice

Dott. Antonio SCORTECCI

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***